



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

ORDINANZA

Località San Leone (AG) del circondario marittimo di Porto Empedocle – rilievi geofisici, geotecnici ed ambientali condotti dalla Geoteam Spa (23/04/2024 – 31/05/2024)

PROGETTO WIND FARM "MAZARA 2" - FASE NEARSHORE

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle:

- VISTA:** l'istanza e la relativa documentazione, assunta a prot. 9046 del 19.04.2024 di questo Comando, della Geoteam Spa, con sede in Via Monte Nero 26c – Guidonia Montecelio (RM), tesa ad ottenere la proroga dell'autorizzazione per l'esecuzione di rilievi geofisici, geotecnici ed ambientali con l'impiego dell'imbarcazione uso conto proprio "MAMMA ILONA" n. CI3514 e di sistemi Dual Head Multi-beam Echo Sounder, Dual Frequency Side-Scan Sonar (SSS), Sub-Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro e Single-Channel Ultra High Resolution Seismic (S-UHRS), nello specchio acqueo prospiciente la località San Leone del Comune di Agrigento (AG), nel periodo dal **23/04/2024 al 31/05/2024**;
- VISTO:** il nulla osta espresso dallo Stato Maggiore Marina con nota di prot. n. 1238 del 15/02/2024;
- VISTO:** il nulla-osta espresso dal Comando Marittimo Sicilia con nota di prot. n. 50651 del 16/02/2024;
- VISTO:** il nulla osta espresso dall'Istituto Idrografico della Marina con nota di prot. n. 595 del 19/01/2024;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 04/2024 del 15/03/2024 (*Località San Leone (AG) del circondario marittimo di Porto Empedocle – rilievi geofisici, geotecnici ed ambientali condotti dalla Geoteam Spa*);
- VISTO:** il D.M. 31/08/1968 (*Codice internazionale dei segnali*);
- VISTA:** la Legge 27/12/1977 n. 1085 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20/10/1972 - COLREG 1972*);
- VISTO:** l'articolo 13 comma 5 del D.P.R. 08/11/1991 (*Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare*);
- VISTI:** il D. Lgs. 18/07/2005 n. 171 (*Codice della nautica da diporto*);
- VISTO:** il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- VISTO:** il D. Lgs. 09/01/2012 n. 4 (*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*);
- VISTE:** le proprie Ordinanze: 32/2013 del 25/07/2013 (*Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti*);

RITENUTO: necessario disciplinare gli aspetti di sicurezza durante l'esecuzione dei rilievi, a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza della navigazione e portuale, nonché ai fini della salvaguardia ambientale;

VISTI gli articoli 17, 18, 28, 30, 68, 81, 1231, 1235 del Codice della navigazione e gli articoli 59, 499, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA: la propria autorizzazione del 14.03.2024 prorogata fino al 31/05/2024;

VISTO: l'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69 (*Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni e enti pubblici*);

RENDE NOTO

che la Geoteam Spa, con sede in Via Monte Nero 26c – Guidonia Montecelio (RM), (*impresa responsabile*), è autorizzata da questa A.M., per gli aspetti inerenti alla sicurezza della navigazione, ad eseguire rilievi geofisici, geotecnici ed ambientali con l'impiego dell'imbarcazione uso conto proprio "MAMMA ILONA" n. CI3514 e di sistemi Dual Head Multi-beam Echo Sounder, Dual Frequency Side-Scan Sonar (SSS), Sub-Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro e Single-Channel Ultra High Resolution Seismic (S-UHRS), nel periodo **dal 23/04/2024 al 31/05/2024**, in località San Leone del Comune di Agrigento (AG), del circondario marittimo di Porto Empedocle meglio individuato nella planimetria in **ALL. 1** (parte integrante del presente provvedimento), delimitato dalle congiungenti i punti aventi le seguenti coordinate geografiche (*Datum WGS 84*):

	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	37° 14.20652' N	13° 32.64461' E
B	37° 14.15509' N	13° 35.69589' E
C	37° 14.81657' N	13° 36.27360' E
D	37° 14.46534' N	13° 36.79178' E
E	37° 13.70980' N	13° 36.12850' E
F	37° 13.64176' N	13° 36.02186' E
G	37° 13.61363' N	13° 35.89885' E
H	37° 13.66590' N	13° 32.63054' E

ORDINA

Articolo 1

(Disposizioni per la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e portuale e la salvaguardia ambientale)

Per tutta la durata dell'attività di indagine è fatto obbligo all'impresa responsabile di attenersi all'autorizzazione citata in premessa.

Per tutta la durata dei lavori d'indagine, ad unità navali ed aeree estranee all'attività è fatto divieto di:

- avvicinarsi a meno di 100 mt. dall'unità intenta all'esecuzione dell'attività di indagine, e di intralciarne il regolare svolgimento;
- sorvolo ad una quota inferiore a 50 metri dall'unità intenta all'esecuzione dell'attività di indagine, e di intralciarne il regolare svolgimento;

e obbligo di:

- procedere comunque a velocità ridotta, in occasione della navigazione e del transito in prossimità dell'unità impegnata in rilievi geofisici;
- prestare la massima cautela e prudenza all'unità impegnata in rilievi geofisici, in considerazione della sua tipologia e manovrabilità e degli strumenti impiegati;
- valutare l'eventuale adozione di misure aggiuntive di sicurezza suggerite dalla perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale;
- attenersi ad eventuali disposizioni di sicurezza impartite dall'Autorità marittima o dal personale dell'impresa responsabile.

Articolo 2

(Esclusioni)

I divieti di cui alla presente ordinanza non si applicano al personale e ai mezzi della Guardia Costiera, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie Locali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei servizi di pronto soccorso e di emergenza, nonché al personale e ai mezzi delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere all'area di cantiere.

Per motivi di sicurezza, il personale di cui al presente articolo dovrà segnalare alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, nei casi previsti, la propria presenza, adottando, in ogni caso, ogni misura idonea a prevenire situazioni di pericolo.

Articolo 3

(Norme sanzionatorie)

Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave illecito, le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della navigazione ovvero dell'articolo 53 del D.Lgs. 18/07/2005, n. 171.

Articolo 4

(Entrata in vigore e disposizioni finali)

La presente ordinanza entrerà in vigore alla data della firma, previa pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

La diffusione della presente ordinanza sarà, altresì, assicurata mediante inoltre:

- alle Amministrazioni comunali, per l'affissione all'albo pretorio *online* e per i profili di interesse;
- alle altre pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza.

La presente Ordinanza sarà trasmessa alle competenti autorità per la richiesta di emissione di apposito "Avviso ai naviganti".

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Porto Empedocle, 22.04.2024

p./IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio VENTRIGLIA/t.a.
IL COMANDANTE IN 2^a
C.C. (CP) Giovanni Marco VINDIGNI
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*

